

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2016/447**

**del 03/11/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1547**

**del 04/11/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA  
GUATTERI N. 27, 1° P., INT. 3 - ABBANDONO INGIUSTIFICATO -  
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnataria di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sito a Reggio E. in Via Guatteri n. 27, 1° p., int. 3;
- la Polizia Municipale – Sez. Polizia Giudiziaria, attivata su segnalazione dell'ente gestore ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), refertava il 10 giugno u.s. che l'assegnataria, a seguito di sporalluoghi svolti in giorni e orari diversi, risultava irreperibile presso l'alloggio, e che quest'ultimo, secondo testimonianze raccolte presso i condòmini, era frequentato furtivamente da altri soggetti non identificati;

considerato che:

- questo Uff. Casa, in seguito della suddetta relazione, instaurava il procedimento di decadenza dall'assegnazione per abbandono ingiustificato: il relativo atto di avvio (prot. 219 del 18/7 u.s.), stante l'irreperibilità della destinataria, veniva depositato per un mese presso la Casa comunale, ex art. 140 c.p.c., per cui la notificazione si perfezionava il 30/9 u.s.; il termine di 30 gg. assegnato per coltivare il contraddittorio è spirato inutilmente il 31/10 u.s.;
- l'allontanamento dell'inquilina - con il relativo nucleo composto da tre figli minori, e la cui morosità verso l'ACER, per canoni e spese accessorie non corrisposte, ammonta ormai a € 8.087,58 - dura, ad oggi, da ben più di tre mesi e non è mai stato annunciato o giustificato dall'interessato, né all'ACER né a questo Comune, e pertanto questo Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine all'abbandono contestato (cfr. l.r. ERP 24/2001, art. 30, comma 2, 1° cpv) contestati;

vista la testé citata l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., e, in particolare, l'art. 30, 1° comma, lett. a), nonché 2° comma, lett. a),

## D I C H I A R A

l'assegnataria decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di ERP., sito in Reggio E., Via Guatteri n. 27, 1° p., int. 3;

## O R D I N A

all'assegnataria, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

## f a p r e s e n t e

all'assegnataria, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- **Il presente provvedimento** - ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, della l.r. cit. - **costituisce titolo esecutivo** nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;

- a far data dall'emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. cit. - è dovuto all'ACER il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.